

Prot. 82382

Rimini 27/05/2011

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2011 - DIVIETI DI BALNEAZIONE TEMPORANEI E RELATIVE MISURE DI GESTIONE**IL SINDACO**

Visto il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” ;

Visto il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”

Preso atto che il DPR 470/82 è stato sostituito dal D. Lgs. 116/08, la cui entrata in vigore è avvenuta con la pubblicazione sulla G.U. n. 119 del 24/05/2010 del decreto attuativo 30/03/2010

Considerato che la stagione balneare 2011 è compresa tra il 2 aprile e il 09 ottobre 2011 (Ordinanza Balneare n. 1/2011 Regione Emilia-Romagna approvata con Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 3320 del 28.03.2011);

Considerato che la Provincia di Rimini con Delibera di Giunta n. 119 del 21/04/2011 “Individuazione e classificazione delle acque di balneazione e dei punti di campionamento relativi, ai sensi del D. Lgs. 116/08 – Anno 2011”:

- a) individua al punto 1 del dispositivo le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. 116/2008 individuandole in quelle riportate nell’allegato A alla medesima delibera di G.P. 119/2011, con le relative coordinate geografiche
- b) individua al punto 2 del dispositivo i punti di campionamento individuandoli in quelle riportati nell’Allegato B, con le relative coordinate geografiche
- c) classifica, come riportato nell’allegato A, sulla base delle analisi delle 4 stagioni precedenti e dei criteri di conversione dei parametri di cui all’art. 16 del D. Lgs. 116/2008, le acque di balneazione individuate
- d) al punto 9 dà mandato, ai Sindaci, di segnalare le acque vietate permanentemente alla balneazione e le zone vietate temporaneamente alla balneazione per motivi igienico – sanitari, qualora nel corso della stagione balneare si verificano situazioni di inquinamento

Atteso:

a) che il Comune di Rimini è dotato di moderni impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue e dispone di una rete fognaria di “tipo misto”; e che tale rete in occasione di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata, non può convogliare ai depuratori tutta la massa d’acqua addotta e, pertanto, la parte eccedente viene smaltita tramite “sfioratori di piena”, opere strutturali

annesse alla rete fognante ed a tale scopo deputate;

b) che nel Comune di Rimini sono presenti “sfioratori di piena” nelle zone sotto indicate:

Canale Pedrera Grande
Torre Pedrera - scaricatore Brancona
Viserbella - scaricatore la Turchia
Viserba - scaricatore Sortie
Viserba - scaricatore Spina/Sacramora
Rivabella - scaricatore Turchetta
Rimini - scaricatore Ausa
Rimini - scaricatore Colonnella 1
Bellariva - scaricatore Colonnella 2
Rivazzurra - scaricatore Rodella
Miramare - scaricatore Roncasso;

c) che la Città di Rimini è stazione turistica balneare di primaria importanza e che pertanto si rende necessaria l'adozione di ogni cautela atta a tutelare la salute pubblica attraverso opportune misure di gestione;

d) che gli eventi meteorologici di particolare intensità possono essere individuati, nel periodo di balneazione, nei fenomeni di “pioggia persistente e/o di notevole intensità”, e che è necessario vietare temporaneamente la balneazione nel tratto di mare antistante lo sbocco a mare dei sopra-elencati “sfioratori di piena” e per un tratto compreso tra 150 metri a Nord e 150 metri a Sud degli stessi, sia durante l'apertura degli sfioratori che per le 48 ore successive alla chiusura degli sfioratori stessi;

e) l'esigenza di confermare una procedura amministrativa che ha dato e che dia garanzia di tempestività di intervento anche quando dovessero verificarsi i suddetti eventi in orario notturno, festivo o comunque durante la chiusura degli Uffici comunali;

f) l'opportunità, conseguentemente, di provvedere mediante una unica Ordinanza sindacale, emessa all'inizio della stagione balneare, che individui esattamente i punti di collocazione dei divieti temporanei di balneazione e che determini le funzioni specifiche attribuite ad HERA S.p.a – SOT di Rimini, al Comando di Polizia Municipale ed alla Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente, in maniera tale da rendere tempestivamente esecutivi gli interventi da attivare:

* obbligo per HERA Spa – SOT di Rimini di comunicare immediatamente alla Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale sia l'apertura degli sfioratori di piena, evidenziandone le motivazioni, sia la successiva chiusura;

* obbligo per HERA Spa – SOT di Rimini di provvedere tempestivamente alla apposizione dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione, all'apertura degli sfioratori; di provvedere alla successiva rimozione dei cartelli di divieto trascorse 48 ore dalla chiusura degli sfioratori; i cartelli dovranno essere posizionati in maniera tale da dare una buona informazione ai fruitori della spiaggia circa l'ampiezza e la durata del divieto di balneazione;

* obbligo per HERA Spa – SOT di Rimini di redigere appositi Verbali attestanti le operazioni sopra-descritte (apertura sfioratori, apposizione dei cartelli di divieto di balneazione, chiusura degli sfioratori e successiva rimozione dei medesimi divieti), i quali dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente – Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientali;

Vista la Legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Per i motivi sopra richiamati igienico-sanitari

ORDINA

1) Durante la stagione balneare 2011, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che causino l'apertura dei seguenti sfioratori di piena:

Canale Pedrera Grande
Torre Pedrera - scaricatore Brancona
Viserbella - scaricatore la Turchia
Viserba - scaricatore la Sortie
Viserba - scaricatore Spina/Sacramora
Rivabella - scaricatore Turchetta
Rimini - scaricatore Ausa
Rimini - scaricatore Colonnella 1
Bellariva - scaricatore Colonnella 2
Rivazzurra - scaricatore Rodella
Miramare - scaricatore Roncasso;

è vietata temporaneamente la balneazione nei tratti di mare antistanti lo sbocco a mare, e precisamente per un tratto compreso tra 150 metri a Nord e 150 metri a Sud degli sfioratori, sia durante l'apertura degli stessi che per le 48 ore successive alla loro chiusura;

2) alla Società HERA S.p.A. – SOT di Rimini di attivarsi nel modo seguente:

* di comunicare immediatamente alla Sala Operativa del Comando di Polizia Municipale sia l'apertura degli sfioratori di piena, evidenziandone le motivazioni, sia la successiva chiusura;

* di provvedere tempestivamente alla apposizione dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione, all'apertura degli sfioratori. I cartelli dovranno essere posizionati in maniera tale da dare una buona informazione ai fruitori della spiaggia circa l'ampiezza e la durata del divieto di balneazione;

*di provvedere alla successiva rimozione dei medesimi cartelli trascorse 48 ore dalla chiusura degli sfioratori;

* di redigere appositi Verbali attestanti le operazioni sopra-descritte (apertura sfioratori, apposizione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione, chiusura degli sfioratori e successiva rimozione dei medesimi divieti), i quali dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente – Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientali;

3) al Comando di Polizia Municipale di intervenire in ausilio della Società HERA Rimini S.r.l. nell'apposizione e nella rimozione dei citati cartelli di divieto, fornendo la necessaria

assistenza e controllando il regolare espletamento delle operazioni;

4) alla Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 60 (sessanta);

5) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento.

I N F O R M A

1) che le infrazioni alla presente Ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi;

2) che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Domenico Bartolucci, Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza, via Rosaspina, 7 - 47900 Rimini.

Contro il presente provvedimento sono ammissibili: Ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero Ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a:

- HERA S.p.A. – SOT di Rimini
- Comando Polizia Municipale;
- Capitaneria di Porto;
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
- A.R.P.A. - Sezione Provinciale Rimini;
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL SINDACO

Dott. Alberto Ravaioli